

Modifica del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del.....¹,
decreta:*

I

La legge federale del 19 giugno 1992² sull'assicurazione militare è modificata come segue:

Soppressione di termini

Il termine «parzialmente in ospedale» è soppresso, con i necessari adeguamenti grammaticali, nell'articolo 16 capoverso 2 e il termine «semiospedaliera» è soppresso negli articoli 17 Titolo e capoverso 3, e 71 capoverso 1.

Art. 1a

Abrogato

Art. 2 Persone assicurate

¹ È assicurato presso l'assicurazione militare:

- a. chiunque compie un servizio militare obbligatorio o volontario;
- b. chiunque compie un servizio di protezione civile obbligatorio o volontario;
- c. chiunque presta servizio civile;
- d. chiunque partecipa alla promozione della pace, al rafforzamento dei diritti dell'uomo e all'aiuto umanitario della Confederazione e al riguardo è vincolato alla Confederazione da rapporti di servizio di diritto pubblico;
- e. chiunque partecipa ad azioni d'aiuto della Confederazione come membro del Corpo svizzero di aiuto umanitario e al riguardo è vincolato alla Confederazione da rapporti di servizio di diritto pubblico;
- f. chiunque, su convocazione o su invito, partecipa a una delle attività seguenti:
 - 1. gli incontri informativi sul servizio nell'esercito, nel servizio civile e nella protezione civile,

RS

¹ FF

² RS **833.1**

2. il reclutamento,
 3. i colloqui personali in potenziali istituti d'impiego per il servizio civile e i corsi d'introduzione o formazione necessari per gli impieghi,
 4. i preparativi per la partecipazione alla promozione della pace, al rafforzamento dei diritti dell'uomo e all'aiuto umanitario della Confederazione, nonché a interventi del Corpo svizzero di aiuto umanitario,
 5. gli esami medici volti a determinare l'attitudine al servizio, al lavoro o all'impiego,
 6. le ispezioni o le stime di animali o cose che potrebbero essere requisite a favore dell'esercito o della protezione civile,
 7. l'istruzione premilitare,
 8. gli esercizi di tiro fuori servizio,
 9. un'attività militare volontaria o sportiva militare oppure un'attività volontaria fuori servizio nella protezione civile,
 10. il proscioglimento dagli obblighi militari;
- g. chiunque soggiorna a spese dell'assicurazione militare come paziente in uno stabilimento ospedaliero, di cura o di ricovero oppure in un centro d'accertamento;
- h. chiunque, obbligato al servizio militare:
1. sconta una pena di arresti,
 2. si trova in detenzione militare preventiva o è stato provvisoriamente arrestato;
- i. chiunque fornisce aiuto nell'ambito di un intervento della protezione civile ai sensi dell'articolo 29 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 2002³ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;
- j. chiunque partecipa come civile, membro del personale d'istruzione o ausiliario a esercizi militari o a servizi d'istruzione della protezione civile;
- k. chiunque partecipa come personale d'istruzione o ausiliario a corsi o esercizi della cooperazione nazionale per la sicurezza;
- l. chiunque è al servizio della Confederazione come:
1. militare di professione,
 2. militare a contratto temporaneo,
 3. controllore di armi,
 4. capo o custode di piazza di tiro,
 5. infermiere militare,
 6. istruttore dell'Ufficio federale della protezione della popolazione.
- ² Il Consiglio federale può precisare la cerchia delle persone assicurate e le condizioni per la copertura d'assicurazione.

³ RS 520.1

Art. 3 Durata dell'assicurazione

¹ L'assicurazione militare si estende alla durata complessiva delle situazioni e delle attività menzionate all'articolo 2.

² È sospesa durante il periodo in cui l'assicurato esercita un'attività lucrativa ed è assicurato in virtù degli articoli 1a e 4 della legge federale del 20 marzo 1981⁴ sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

³ Comprende anche il percorso di andata e di ritorno, a condizione che sia effettuato entro un termine ragionevole prima o dopo il servizio.

⁴ Copre il periodo tra due servizi che si succedono con un intervallo di qualche giorno. Il Consiglio federale stabilisce il numero massimo di giorni durante i quali la copertura è prorogata.

⁵ L'assicurazione militare offre agli assicurati menzionati all'articolo 2 capoverso 1 lettera 1 la possibilità di prolungare la loro copertura mediante una convenzione speciale durante 180 giorni al massimo dopo la fine del servizio. Il Consiglio federale disciplina la forma e il contenuto di tali convenzioni.

Art. 4 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Per gli assicurati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera 1, l'assicurazione militare risponde durante la loro attività professionale unicamente degli infortuni (art. 4 LPG⁵), delle lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio (art. 6 cpv. 2 LAINF⁶) e delle malattie professionali (art. 9 LAINF).

Art. 8 Prestazioni

L'assicurazione militare fornisce le prestazioni seguenti:

- a. la cura medica (art. 16 e 18a);
- b. l'assunzione delle spese di viaggio e di soccorso (art. 19);
- c. le indennità per cure a domicilio o cure nonché l'assegno per grandi invalidi (art. 20);
- d. la consegna di mezzi ausiliari (art. 21);
- e. le indennità giornaliere (art. 28);
- f. le indennità per il ritardo nella formazione professionale (art. 30);
- g. le indennità agli indipendenti (art. 32);
- h. i provvedimenti d'integrazione (art. 33–39);
- i. l'assistenza ulteriore (art. 34 cpv. 2);
- j. le rendite d'invalidità (art. 40–42);
- k. la rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi (art. 47);
- l. le rendite per menomazione dell'integrità (art. 48);
- m. le rendite per superstiti (art. 51–53);
- n. le rendite per coniugi e per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti (art. 54);

⁴ RS 832.20

⁵ RS 830.1

⁶ RS 832.20

- o. il risarcimento dei danni materiali (art. 57);
- p. l'indennità a titolo di riparazione morale (art. 59);
- q. l'indennità per spese funerarie (art. 60);
- r. la prevenzione delle affezioni (art. 62);
- s. gli esami medici e le misure mediche di prevenzione (art. 63).

Art. 9 cpv. 2, art. 10 cpv. 2, art. 12 e 13

Abrogati

Art. 15 (nuovo) Prestazioni in caso di malattia durante il congedo o l'interruzione del servizio

In caso di malattia (art. 3 LPG⁷) accertata dopo il decimo giorno di un congedo o di un'interruzione del servizio, l'assicurazione malattia versa agli assicurati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a-c unicamente le prestazioni in natura e rimborsa loro unicamente le spese secondo gli articoli 16–21, salvo se è stato stabilito che la malattia è stata causata o aggravata con probabilità preponderante durante il servizio.

Art. 28 cpv. 4 secondo periodo, 4^{bis} (nuovo), 7 e 8 (nuovo)

⁴ ... Per stabilire l'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPG), il Consiglio federale parte dall'importo valido all'entrata in vigore della presente legge e lo adegua, contemporaneamente all'adeguamento delle rendite (art. 43), all'evoluzione dell'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale di statistica.

^{4bis} Per gli assicurati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a-c, l'importo massimo del guadagno assicurato in caso d'infortunio (art. 4 LPG) durante un congedo o un'interruzione del servizio è determinato in applicazione delle regole relative all'importo massimo del guadagno assicurato in caso d'infortunio previste dalla LAINF⁸.

⁷ Se l'assicurato segue una formazione o un perfezionamento professionale è preso in considerazione:

- a. a partire dal compimento del ventesimo anno d'età, un guadagno corrispondente almeno al 20 per cento dell'importo massimo del guadagno assicurato;
- b. prima del compimento del ventesimo anno d'età, un guadagno corrispondente almeno al 10 per cento dell'importo massimo del guadagno assicurato.

⁸ Nel caso in cui la formazione professionale subisca un ritardo dovuto a un'affezione assicurata e sussista un'incapacità al lavoro allo scadere della durata abituale degli studi o del tirocinio, l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera corrispondente al guadagno che avrebbe conseguito al termine della formazione.

⁷ RS 830.1

⁸ RS 832.20

Art. 30 secondo periodo

... Quest'indennità ammonta al 10 per cento dell'importo massimo del guadagno annuo assicurato per ogni anno perduto. ...

Art. 32 cpv. 3 primo periodo

³ In casi particolari, le indennità giuste i capoversi 1 e 2 non devono congiuntamente superare l'importo massimo del guadagno assicurato (art. 28 cpv. 4). ...

Art. 38 cpv. 3 (nuovo)

³ Non deve superare l'importo massimo del guadagno assicurato (art. 28 cpv. 4).

Art. 40 cpv. 2^{bis} (nuovo), 3 secondo periodo e 4 (nuovo)

^{2bis} Un grado d'invalidità inferiore al 10 per cento non dà diritto a una rendita.

³ ... Per stabilire l'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPG), il Consiglio federale parte dall'importo valido all'entrata in vigore della presente legge e lo adegua, contemporaneamente all'adeguamento delle rendite (art. 43), all'evoluzione dell'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale di statistica.

⁴ Per gli assicurati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a-c, l'importo massimo del guadagno assicurato in caso d'infortunio (art. 4 LPG) durante un congedo o un'interruzione del servizio è determinato in applicazione delle regole relative all'importo massimo del guadagno assicurato in caso d'infortunio previste dalla LAINF⁹.

Art. 42 Diritto in caso di ripresa delle cure mediche

L'assicurato che beneficia di una rendita parziale d'invalidità dell'assicurazione militare ha diritto anche a un'indennità giornaliera se la ripresa delle cure mediche gli provoca momentaneamente un'incapacità supplementare al lavoro.

Art. 46 cpv. 1 e 2 primo periodo

¹ *Abrogato*

² La rendita è riscattata al suo valore attuale, completamente o parzialmente, soltanto su richiesta dell'assicurato. ...

Titolo prima dell'art. 48

Sezione 7: Indennità per menomazione dell'integrità

Art. 48

¹ L'assicurato colpito da un'importante e durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica ha diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità.

⁹ RS 832.20

² L'indennità è dovuta a partire dal termine della cura medica o qualora la continuazione della cura non lasci presumere un miglioramento notevole delle condizioni di salute dell'assicurato.

³ L'indennità è assegnata sotto forma di liquidazione in capitale. Essa è graduata secondo la gravità della menomazione. La graduazione e l'importo dell'indennità sono determinati in applicazione delle regole relative all'indennità per menomazione dell'integrità previste dalla LAINF¹⁰.

⁴ Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari a quelle dell'assicurazione contro gli infortuni per disciplinare il calcolo dell'indennità in caso di malattia.

Art. 49 e 50

Abrogati

Art. 51 cpv. 1 e 2 secondo periodo

¹ Il coniuge superstite e i figli dell'assicurato deceduto in seguito a un'affezione assicurata hanno diritto, giusta le seguenti disposizioni, a una rendita per superstiti consistente in una percentuale del guadagno annuo assicurato del defunto.

² ... È applicabile l'importo massimo del guadagno assicurato calcolato giusta l'articolo 40 capoverso 3 o 4. ...

Art. 52 *Diritto del coniuge superstite*

¹ Il coniuge superstite ha diritto a una rendita o a un'indennità in capitale.

² Il coniuge superstite ha diritto a una rendita se, al decesso del suo coniuge, soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:

- a. ha figli aventi diritto a una rendita;
- b. ha figli il cui diritto alla rendita è estinto a causa dell'età;
- c. vive in un'unione domestica comune con altri figli ai quali il decesso del coniuge dà diritto a una rendita;
- d. è invalido al 70 per cento almeno;
- e. ha compiuto i 45 anni.

³ Ha pure diritto a una rendita se diventa invalido al 70 per cento almeno durante i due anni che seguono il decesso del suo coniuge.

⁴ La rendita di coniuge superstite ammonta al 40 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto.

⁵ Il coniuge superstite che non soddisfa alcuna delle condizioni di cui ai capoversi 2 e 3 ha diritto a un'indennità in capitale.

⁶ L'importo dell'indennità in capitale corrisponde:

- a. alla rendita annua, se il matrimonio è durato meno di un anno;

¹⁰ RS 832.20

- b. al triplo della rendita annua, se il matrimonio è durato tra uno e cinque anni;
- c. al quintuplo della rendita annua, se il matrimonio è durato più di cinque anni.

⁷ Il coniuge divorziato ha diritto alla rendita soltanto nella misura in cui il defunto, al momento del decesso, era tenuto a versare un contributo di mantenimento. La rendita corrisponde al contributo di mantenimento di cui il superstite è privato ed ammonta al massimo al 20 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto. È pagata soltanto per il periodo durante il quale il defunto sarebbe stato tenuto a versare il contributo di mantenimento.

Art. 52a (nuovo) Inizio e fine del diritto

¹ Il diritto a una rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o qualora il coniuge superstite diventi invalido al 70 per cento almeno.

² Il diritto a una rendita si estingue:

- a. con il passaggio del coniuge superstite a nuove nozze;
- b. con il decesso del coniuge superstite;
- c. con il riscatto della rendita.

³ Qualora il nuovo matrimonio del coniuge superstite sia sciolto per divorzio o annullamento meno di dieci anni dopo la sua conclusione, il diritto alla rendita rinasce a partire dal mese successivo.

Art. 54 cpv. 1

¹ Qualora il decesso non sia la conseguenza dell'affezione assicurata, l'assicurazione militare può corrispondere rendite al coniuge e agli orfani dell'assicurato che, al momento del decesso, riscuoteva una rendita d'invalidità almeno del 40 per cento da cinque anni se, a causa di tale invalidità, le altre prestazioni previdenziali mancavano o erano ridotte in modo rilevante.

Art. 55

Abrogato

Art. 56. cpv. 1

¹ Le rendite sono proporzionalmente ridotte se, per il coniuge superstite e per i figli, superano il 70 per cento o, insieme con la rendita del coniuge divorziato, il 90 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto.

Art. 58

Abrogato

Art. 59 cpv. 2

² L'indennità per menomazione dell'integrità esclude il versamento d'indennità a titolo di riparazione morale.

Art. 60 cpv. Ibis (nuovo)

^{1bis} Qualora il decesso sia dovuto a un infortunio (art. 4 LPG¹¹) avvenuto durante un congedo o un'interruzione del servizio, è determinante l'importo dell'indennità per spese funerarie ai sensi della LAINF¹².

Art. 61

Abrogato

Art. 63 cpv. 2

² Per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile o servizio civile e per quelle che partecipano alla promozione della pace, al rafforzamento dei diritti dell'uomo e all'aiuto umanitario della Confederazione o a interventi del Corpo svizzero di aiuto umanitario, l'assicurazione militare assume le spese degli esami medici che l'autorità competente ha ordinato per chiarire l'idoneità all'impiego.

Art. 66 Prestazioni sottoposte a riduzione

La riduzione delle prestazioni assicurative prevista nella presente legge e nell'articolo 21 LPG¹³ concerne:

- a. l'indennità giornaliera (art. 28);
- b. l'indennità per ritardo nella formazione professionale (art. 30);
- c. l'assistenza ulteriore (art. 34, cpv. 2);
- d. la rendita d'invalidità (art. 40 a 42);
- e. la rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi (art. 47);
- f. l'indennità per menomazione dell'integrità (art. 48);
- g. la rendita per superstiti (art. 51–53);
- h. il risarcimento dei danni materiali (art. 57);
- i. l'indennità a titolo di riparazione morale (art. 59).

Titolo prima dell'articolo 66a (nuovo)

Sezione 2a: Premi per infortuni non professionali

Art. 66a (nuovo)

¹ Gli assicurati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera 1 versano all'assicurazione militare un premio per gli infortuni non professionali.

¹¹ RS 830.1

¹² RS 832.20

¹³ RS 830.1

² L'importo del premio è identico a quello versato all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) dagli altri impiegati della Confederazione.

Art. 81 cpv. 2

² Il Consiglio federale può trasferire la gestione dell'assicurazione militare all'INSAI.

Art. 82b (nuovo) Vigilanza

¹ Le autorità incaricate della vigilanza sull'assicurazione militare possono richiedere agli organi d'esecuzione di quest'ultima tutte le informazioni e i documenti necessari, effettuare ispezioni ed emanare istruzioni volte all'applicazione della presente legge.

² Gli organi d'esecuzione dell'assicurazione militare sono tenuti a presentare tempestivamente alle autorità incaricate della vigilanza i loro rapporti, conti annuali e istruzioni.

Art. 83 cpv. 4

⁴ Le prestazioni possono essere ridotte in modo corrispondente nella misura in cui la violazione intenzionale dell'obbligo di notificazione della persona che pretende prestazioni conformemente ai capoversi 1 e 2 o la violazione degli obblighi di cui all'articolo 31 LPG¹⁴ cagioni spese supplementari all'assicurazione militare.

Art. 93 e 105

Abrogati

II

Disposizioni finali della modifica del ...

¹ L'assicurazione militare risponde delle malattie degli assicurati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera l che si sono manifestate prima dell'entrata in vigore della presente modifica, anche se sono state annunciate dopo tale data. Risponde ugualmente dei postumi tardivi e delle ricadute di queste malattie. Se, dopo l'entrata in vigore della presente modifica, tali malattie, postumi tardivi o ricadute danno diritto a prestazioni pecuniarie, queste ultime sono determinate secondo il nuovo diritto.

² Le indennità giornaliere, le rendite d'invalidità, le rendite per menomazione dell'integrità e le rendite per superstiti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica continuano a essere versate secondo il diritto anteriore. È fatta salva la revisione conformemente all'articolo 17 LPG¹⁵. Soggiacciono al diritto anteriore anche le prestazioni pecuniarie dovute a causa di un'affezione

¹⁴ RS 830.1

¹⁵ RS 830.1

manifestatasi prima dell'entrata in vigore della modifica ma che a tale data non è ancora stata oggetto di una decisione.

³ Gli assicurati che all'entrata in vigore della presente modifica beneficiano dell'assicurazione di base facoltativa dell'assicurazione militare continuano a essere assicurati alle medesime condizioni. Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei premi. Può pure stabilire che essi ricevano una tessera d'assicurato; l'articolo 42a LAMal¹⁶ è applicabile per analogia.

III

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁶ RS 832.10

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 6 ottobre 2000¹⁷ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 44

¹ Se per chiarire i fatti deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, l'assicuratore ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per i motivi previsti all'articolo 36 capoverso 1 e presentare controproposte.

² Se intende mantenere la sua scelta nonostante la domanda di ricusare il perito, l'assicuratore deve comunicarlo alla parte mediante decisione.

Art. 70 cpv. 2 lett. b

² Sono tenute a versare prestazioni anticipate:

- b. per le prestazioni la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare o dell'assicurazione per l'invalidità è contestata: l'assicurazione contro la disoccupazione;

¹⁷ RS 830.1

2. Legge federale del 18 marzo 1994¹⁸ sull'assicurazione malattie

Art. 3 cpv. 4

⁴ L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992¹⁹ sull'assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura. Tale sospensione non è applicabile agli assicurati a titolo professionale di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera 1 LAM, che per la malattia restano assicurati secondo la LAMal durante l'esercizio delle loro attività professionali.

Art. 8 cpv. 1 e 2

¹ La copertura di infortuni può essere sospesa fintanto che l'assicurato è interamente coperto per questo rischio, a titolo obbligatorio, giusta la legge federale del 20 marzo 1981²⁰ sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), oppure per le persone menzionate all'articolo 2 capoverso 1 lettera 1 LAM²¹ che sono assicurate per gli infortuni soltanto secondo la LAM. L'assicuratore procede alla sospensione su richiesta dell'assicurato, il quale deve provare di essere interamente assicurato ai sensi della LAINF o della LAM. Il premio è ridotto in proporzione.

² Gli infortuni sono coperti ai sensi della presente legge non appena la copertura dell'infortunio giusta la LAINF o la LAM cessa in tutto o in parte.

Art. 10 cpv. 1 e 2 Fine della sospensione; procedura

¹ Il datore di lavoro informa per scritto la persona che lascia il proprio posto di lavoro o cessa di essere assicurata contro gli infortuni non professionali conformemente alla LAINF²², sull'obbligo di avvertire il suo assicuratore, in virtù della presente legge. Lo stesso obbligo incombe alla Confederazione, per le persone menzionate all'articolo 2 capoverso 1 lettera 1 LAM²³, nonché all'assicurazione contro la disoccupazione qualora il diritto alle prestazioni di quest'ultima scada prima che l'interessato abbia assunto un nuovo lavoro.

² Se l'assicurato non adempie il proprio obbligo secondo il capoverso 1, l'assicuratore può esigere il pagamento dell'aliquota del premio corrispondente alla copertura dell'infortunio, inclusi gli interessi di mora, per il periodo compreso tra la cessazione della copertura secondo la LAINF o la LAM e il momento in cui l'assicuratore è giunto a conoscenza di quest'ultima. Se il datore di lavoro, la Confederazione o l'assicurazione contro la disoccupazione non adempiono i loro obblighi in conformità al capoverso 1, l'assicuratore può avanzare pretese analoghe nei loro confronti.

¹⁸ RS 832.10

¹⁹ RS 833.1

²⁰ RS 832.20

²¹ RS 833.1

²² RS 832.20

²³ RS 833.1